



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

SEZIONE 1 CIDA MUGNO - PALAZZO A.S.I. - ZONA INDUSTRIALE

Si comunica a:

Avv. DARIO BIAZZO
via c.menotti 12
97019 VITTORIA
RG

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA
VIA M.RAPISARDI
97100 RAGUSA
RG

Comunicazione di cancelleria

COMUNICAZIONE PER VEDI ALLEGATO

Procedimento Numero: **499/2017** - **ESPULSIONE IMMIGRATI**

Ricorso avverso decreto di espulsione del Prefetto (art. 13 c.8)

Stato **ACCOLTO**

Giudice **CRISPINO GIANCARLO**

Prossima udienza :

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale


difeso da.
DARIO BIAZZO

Resistente Principale

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

difeso da

Ragusa 02/05/2017

IL CANCELLIERE


NA. 1206/17 G.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAGUSA

(ordinanza ex art. 18, D. Lgs. n. 150/2011)

Il Giudice di Pace, dr. Giancarlo Crispino, nel procedimento civile n. 499/2017 R.G.,

tra

..... nato a (Gambia) il, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Biazzo, presso il cui studio, in Vittoria, via C. Menotti n. 12, è elettivamente domiciliato,

ricorrente

e

Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentato e difeso dal Vice Prefetto Aggiunto dr.ssa Rosanna Mallemi.

resistente

visto il ricorso, depositato il 12 aprile 2017, avverso il decreto di espulsione n. 58/2017 del 22 marzo 2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa, notificato in pari data dalla Questura di Ragusa;

esaminati gli atti e i documenti prodotti;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

il ricorrente ha proposto opposizione rassegnando i seguenti motivi:

- 1) inesistenza o nullità dell'atto per omessa sottoscrizione autografa prefettizia, illegittimità per mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente;
- 2) manifesta illegittimità per inespellibilità del richiedente protezione.

L'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa si è costituito in giudizio, depositando documenti e chiedendo rigettarsi il ricorso e convalidarsi il provvedimento opposto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, D. Lgs. n. 286/1998, il decreto di espulsione deve essere comunicato all'interessato tradotto in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

Nel caso di specie, il provvedimento del Prefetto e del Questore, nonché le relative relate di notifica, sono tradotte in inglese.

Nelle relate di notifica di entrambi i provvedimenti è indicata (ancorché, sembra, in via ipotetica "*per il caso...*"), ed invece dovrebbe costituire affermazione e non ipotesi) l'impossibilità di tradurre il provvedimento in lingua madre per irreperibilità nell'immediatezza di interpreti madrelingua, e ciò nonostante le ricerche effettuate nell'ambito della comunità dello straniero.

Siffatta dichiarazione è sicuramente idonea a giustificare la mancata traduzione nella lingua del ricorrente.

Si rileva, però, che negli atti notificati e nelle relative relate di notifica non vi è alcun riferimento alle motivazioni che hanno indotto a tradurre i provvedimenti in lingua inglese, piuttosto che in lingua francese e/o spagnola, tutte lingue veicolari.

Né l'amministrazione resistente ha prodotto documenti dai quali evincere che il ricorrente conosce la lingua inglese, avendo questi, al contrario, affermato in ricorso di non conoscerla.

Dall'art. 13, comma 7, D. Lgs. n. 286/1998, si evince che l'obbligo di traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dallo straniero non è assoluto, ma è derogabile tutte le volte in cui l'autorità amministrativa attesti e specifichi le ragioni tecnico-organizzative per le quali tale traduzione non sia possibile e si imponga per l'effetto la traduzione in una delle tre lingue predeterminate dalla norma (francese, inglese, spagnolo).

È chiaro, però, che tale attestazione deve riguardare la lingua conosciuta dallo straniero espellendo, una lingua evidentemente diversa da una di quelle veicolari.



Ciò comporta che l'autorità amministrativa, nel tradurre il provvedimento in una delle tre lingue specificamente indicate come obbligatorie, ha l'obbligo di accertare preventivamente quale di queste tre lingue sia conosciuta dallo straniero, qualora non sia possibile eseguire la traduzione nella sua lingua madre.

Una traduzione in una delle tre lingue comuni e più diffuse non accompagnata da alcun accertamento preventivo da parte dell'amministrazione rende non legittima la regolarità della traduzione e, quindi, del provvedimento amministrativo, poiché la ratio della norma è di assicurare allo straniero la comprensione della misura e l'apprestamento della sua difesa.

Ciò si ricava anche dal principio affermato dalla Corte costituzionale che, pur dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 7, nella parte in cui non prevede l'obbligatorietà della traduzione del decreto di espulsione notificato allo straniero nella sua lingua madre, ha tuttavia evidenziato che spetta al giudice di merito verificare se il provvedimento di espulsione sia stato tradotto in una lingua conosciuta o conoscibile dallo straniero, al fine di accertare se l'atto ha raggiunto o meno lo scopo cui è preordinato (Corte Cost., 8-21 luglio 2004, n. 257).

Ma è fondata anche l'eccezione di inesistenza e/o nullità del provvedimento di espulsione per omessa sottoscrizione da parte del Prefetto.

La giurisprudenza di legittimità – che si condivide – ha affermato che *“nel caso in cui il decreto prefettizio di espulsione dello straniero, comunicato all'interessato, sia sprovvisto di sottoscrizione dell'autorità preposta ovvero dell'attestazione della conformità all'originale accertata da altro pubblico ufficiale, esso è, se non inesistente, illegittimo ed insuscettibile di sanatoria attraverso la produzione di una copia conforme all'originale nel corso del procedimento giurisdizionale per la sua impugnazione”* (Cass. civ., sez. VI - 1, 12.11.2015, n. 23171 - rv. 637631).



Nel caso di specie, la copia consegnata al ricorrente è certamente priva della sottoscrizione da parte del Prefetto, ancorché ne sia indicata la qualità e il cognome, ma è altresì priva di attestazione della conformità all'originale, non potendo ritenersi come asseverazione certa la frase inserita nella relata di notifica "*Una copia dell'atto è consegnata all'interessato, eventualmente in modalità conforme all'unico originale...*", considerato che l'avverbio "*eventualmente*" non prova con certezza che la copia consegnata al ricorrente era conforme all'originale, potendo "*eventualmente*" anche non esserlo.

L'opposizione è, pertanto, fondata e va accolta.

Il difensore del ricorrente, ammesso *ex lege* al patrocinio a spese dello Stato, ha depositato istanza di liquidazione, e il giudice provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla il decreto di espulsione amministrativa n. 58/2017 del 22 marzo 2017, emesso dal Prefetto della Provincia di Ragusa e notificato in pari data dalla Questura di Ragusa, nei confronti di _____

Ragusa, 28 aprile 2017

*Il Giudice di Pace
Dr. Giancarlo Crispino*

